



# COMUNE DI VALLO DI NERA

*Provincia di Perugia*

*C O P I A*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 22 Del 06-03-2017

**Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017 - 2019.**

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di marzo alle ore 17:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>BENEDETTI AGNESE</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>LAURETI SIMONA</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>A</b>
<b>MASSARI ANDREA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza BENEDETTI AGNESE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Isidori Roberta

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 6 commi 3 e 4 del D. Lgs. 165/2001 che prevede che la ridefinizione degli uffici e della dotazione organica deve essere operata periodicamente o comunque a scadenza triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria pluriennale e che al comma 4 bis stabilisce che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- l'art. 91 del D. Lgs 267/2000 che prevede che gli Enti Locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi

compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Gli Enti Locali, programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

- l'art. 89, comma 5 del TUEL stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 424 della Legge 190/2014 "Legge di stabilità 2015", ha inoltre previsto che le Regioni e gli Enti Locali, per gli anni 2015 e 2016 destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, a valere sulle vigenti capacità assunzionali:

- all'immissione nei ruoli dei vincitori dei concorsi pubblici collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate;
- alla ricollocazione nei ruoli della unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità delle Province e delle Aree Metropolitane.

RICHIAMATO l'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014, che prevede che le limitazioni dettate in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

DATO ATTO che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 2 del 09/02/2015 ha risolto i dubbi interpretativi relativi al predetto comma 4 bis e quindi confermando in diritto che gli Enti virtuosi non possono superare il tetto del 100% della spesa per le assunzioni flessibili del 2009.

RILEVATO inoltre che non possono procedere ad assunzioni gli Enti che:

- a) non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, D.lgs. 165/2001);
- b) non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, d.lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 183/2011);
- c) non hanno adottato il Piano della performance (art. 10, comma 5, d.lgs. 150/2009);
- d) non hanno adottato il Piano Triennale della Azioni Positive (art. 48 comma 1 del D.lgs. 198/2006).

DATO ATTO che questo Ente, avendo una popolazione di circa 380 abitanti, non è sottoposto al patto di stabilità interno e, quindi, deve rispettare i vincoli in materia di spese di personale previsti dall'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 e dall'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla L. 133/2008.

TENUTO CONTO che, sulla base del nuovo quadro normativo in materia di spese di personale, gli Enti non sottoposti a patto:

- non possono superare le spese di personale sostenute nell'anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali ( art. 1, comma 562 L. 296/2006);

- possono assumere nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente, con esclusione delle cessazioni per mobilità, intendendosi per anno precedente l'anno 2006 ( art. 1, comma 562 L. 296/2006 – Corte dei Conti, Sez. Riunite in sede di controllo, Deliberazione n. 52/Contr./2010).

DATO ATTO che da rilevazione del Responsabile dell'Area Finanziaria la spesa del personale per l'anno 2008 è pari ad Euro 419.802,00;

DATO ATTO che da rilevazione del responsabile dell'Area Finanziaria la spesa di personale per l'anno 2017 ai fini dell'art. 1 comma 562 L.296/2006 è stimata in Euro 276.167,21 e quindi inferiore;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall'art. 16 della legge n. 183/2011 (c.d. Legge di stabilità per il 2012);

RICORDATO:

- che questa disposizione impone a tutte le Amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale;
- che la medesima disposizione sanziona le pubbliche Amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fine della loro ricollocazione presso altre pubbliche amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

ASSUNTO che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;

VISTO l'art. 50 bis della L. 229 del 15.12.2016 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” che prevede la possibilità per i comuni colpiti dal sisma del 2016 di “... assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa del personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della L. 296/2006 (...)ulteriori unità di personale ...” precisando al comma 3 “le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni ...”;

VISTA l'ordinanza n.1 del 20/12/2016 del Vice commissario straordinario per il sisma 2016 C. Marini “Ripartizione del personale tecnico e amministrativo da assumere nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Umbria a far data dal 24 agosto 2016”, con la quale il Comune di Vallo di Nera è stato autorizzato ad assumere n. 2 unità di personale, con profilo tecnico ed amministrativo entrambe, categoria D, con contratto a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità stabilite nel D.L. 11.11.2016 n. 205, precisando che le risorse necessarie alla suddetta assunzione dovranno essere attinte dai fondi stanziati con il medesimo decreto.

RICORDATO come:

- il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;
- la programmazione triennale deve essere collegata al monitoraggio della funzionalità della struttura organizzativa e della consistenza quali-quantitativa degli organici per verificarne l'adeguatezza in relazione agli obiettivi dell'Ente;
- la programmazione triennale del fabbisogno di personale è correlata e deve corrispondere a quanto indicato nel bilancio di previsione e nei criteri generali per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in quanto strumento indispensabile per attuare la programmazione di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 267/2000;
- la programmazione del fabbisogno di personale deve essere strettamente correlata alle previsioni finanziarie, ragione per la quale è da riferirsi esclusivamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato a copertura di posti vacanti che impegnano gli esercizi finanziari futuri dell'Amministrazione e non si riferisce alle assunzioni di personale a tempo determinato, che non sono programmabili nel triennio e che data la particolare natura del rapporto non si proiettano su esercizi finanziari successivi;

VISTO il comma 4-bis dell'art. 6 del d.lgs. 165/2001, introdotto dalla l. 150/2009;

ATTESO che a seguito di espressa ricognizione di ogni Responsabile di Area, disposta in attuazione dell'art. 33, D. Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di sovrannumero o eccedenze di personale;

TENUTO CONTO del D. L. 78/2015, così come convertito dalla L. 125/2015;

CONSIDERATO che la pianificazione e la programmazione delle risorse umane sono funzionali alle politiche ed agli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire nel triennio 2017 – 2019;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 108 del 30.12.2015 di approvazione del Programma di fabbisogno del personale per gli anni 2016 – 2018, con la quale si disponeva darsi corso nell'anno 2016 ad idonea procedura finalizzata alla stabilizzazione del rapporto a tempo determinato del dipendente Restani Andrea, attraverso la pubblicazione di un bando di concorso a tempo indeterminato per titoli ed esami, per un posto di Istruttore Tecnico, Cat. C1, a tempo pieno, da espletare nel corso dell'anno 2016, con assunzione a far data dal 01.01.2018, procedendo nel contempo alla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del D. L. n. 101 del 2013, conv. dalla L. n. 125, 2013, art. 4, comma 6, e della Legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 426

TENUTO CONTO che la suddetta procedura è stata espletata e con Determinazione n.169 del 27.12. 2016 Restani Andrea è stato dichiarato vincitore del concorso per un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico cat. C, del comune di Vallo di Nera;

CONSIDERATO che il Comune di Vallo di Nera è tra i comuni colpiti dal sisma del 24.08.2016 e seguenti, così come stabilito dal D.L. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 229/2016;

VISTO l'art. 50 bis della L. 229 del 15.12.2016 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite*

*dal sisma del 24 agosto 2016” che prevede la possibilità per i comuni colpiti dal sisma del 2016 di “... assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa del personale di cui all’art. 9, comma 28, del decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni, e di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della L. 296/2006 (...) ulteriori unità di personale ...” precisando al comma 3 “le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E’ data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni ...”;*

VISTA l’ordinanza n.1 del 20/12/2016 del Vice commissario straordinario per il sisma 2016 C. Marini *“Ripartizione del personale tecnico e amministrativo da assumere nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Umbria a far data dal 24 agosto 2016”*, con la quale il Comune di Vallo di Nera è stato autorizzato ad assumere n. 2 unità di personale, una con profilo tecnico ed una con profilo amministrativo, categoria D, con contratto a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità stabilite nel D.L. 11.11.2016 n. 205, precisando che le risorse necessarie alla suddetta assunzione dovranno essere attinte dai fondi stanziati con il medesimo decreto.

TENUTO CONTO che l’art. 50 bis così come modificato dal d. L. 9.2.2017 prevede altresì che *“Nelle more dell’espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all’attività di progettazione, all’attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all’attività di direzione dei lavori e di controllo sull’esecuzione degli appalti, nell’ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili. 3-ter. I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un’adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all’esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell’ambito dell’edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-ter, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d’intesa con i Presidenti delle Regioni - vice commissari, assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa in*

*numero non superiore a cinque*”, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere l’autorizzazione al conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore al 31.12.2017, per lo svolgimento di funzioni di natura tecnica ed amministrativa, in aggiunta alle assunzioni a tempo determinato già autorizzate con Ordinanza n. 1 del 20.12.2016, della vice commissaria straordinaria per la ricostruzione C. Marini;

TENUTO CONTO inoltre che nell’anno 2009 vi è stato il collocamento a riposo di una dipendente di Categoria B, mentre nell’anno 2017 è prevista la cessazione di attività lavorativa di n.1 dipendenti, di Categoria B, di guisa che risulterebbe altresì soddisfatto il limite di utilizzo del 50% delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni, così come previsto dall’art. 35, comma 3 bis del D. Lgs. 165 del 2001, per dar corso a detta stabilizzazione;

**RICHIAMATE:**

- la Delibera di G. C. n. 3, del 25.01.2017, con cui è stato approvato il Piano per le Azioni Positive 2017-2018;
- la Delibera di G. C. n. 4, del 25.01.2017, con cui è stata rideterminata la Dotazione Organica dell’Ente;

ATTESO che per l’anno 2017 sono programmate le assunzioni a tempo determinato di n. 2 unità di personale, una con profilo tecnico ed una con profilo amministrativo, entrambe di categoria D, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità stabilite dalla L. 229 del 15.12.2016, precisando che le risorse necessarie per far fronte alle suddette assunzione dovranno essere attinte dai fondi stanziati dallo stesso decreto ;

ATTESO altresì che per l’anno 2017 è previsto il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, uno con profilo tecnico ed uno con profilo amministrativo, soltanto qualora espressamente autorizzate dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione o Autorità delegata, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità stabilite dalla L. 229 del 15.12.2016, precisando che le risorse necessarie per far fronte alle suddette assunzione dovranno essere attinte dai fondi stanziati dallo stesso decreto ;

PRECISATO che il programma triennale ed il piano annuale delle assunzioni potrà essere rivisto, se necessario, alla luce delle indicazioni contenute nella normativa vigente ed alla luce di nuove, diverse esigenze, connesse gli obiettivi dell’Amministrazione;

VISTO l’art. 19, comma 8 della L. 448/2001, che prevede che a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del

fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. 449/1997, e successive modifiche, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

VISTO che con nota agli atti il Revisore ha espresso parere favorevole sulla programmazione del fabbisogno rispettando la stessa i vincoli normativi;

RITENUTO, quindi, di approvare il Programma Triennale del fabbisogno di personale 2017-2019, nonché il Piano Annuale delle assunzioni per l'esercizio 2017;

VISTO l'art. 35 del D. Lgs. 165/2001;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli validamente resi,

### **DELIBERA**

1. DI DARE ATTO che nell'Ente non sono presenti nel corso dell'anno 2017 dipendenti in soprannumero.
2. DI DARE ATTO che nell'Ente non sono presenti nel corso dell'anno 2017 dipendenti in eccedenza.
3. DI DARE ATTO che l'Ente non deve avviare nel corso dell'anno 2017 procedure per la dichiarazione di esubero dei dipendenti.
4. DI APPROVARE il programma triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 nonché il piano annuale delle assunzioni per l'esercizio 2017, come da allegato A).
5. DI DARE corso all'assunzione di n. 2 unità di personale, una con profilo tecnico, ed una con profilo amministrativo, entrambe di categoria D, con contratto a tempo determinato della durata di anni 1, eventualmente prorogabile, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità stabilite dalla L. 229/2016, precisando che le risorse necessarie per far fronte alle suddette assunzioni saranno attinte dai fondi stanziati per la gestione del sisma 2016  
;
6. DI DARE corso al conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, uno con profilo tecnico ed uno con profilo amministrativo, aventi durata non superiore al 31.12.2017, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità stabilite dalla L. 229 del 15.12.2016,

precisando che le risorse necessarie per far fronte alle suddette assunzione dovranno essere attinte dai fondi stanziati dallo stesso decreto, soltanto ove vengano espressamente autorizzate dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione o da altro organismo delegato

;

7. DI DARE ATTO che la presente programmazione è in linea con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e del personale, come stabilito dalla normativa vigente e meglio richiamata in premessa.

8. DI TRASMETTERE il presente atto a ciascun responsabile di Area.

9. DI DARE ATTO che il programma triennale ed il piano annuale delle assunzioni potrà essere rivisto, se necessario, alla luce delle indicazioni contenute nella normativa vigente.

Infine, successivamente,

**DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18.08.2000 n. 267.

### **PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2017 – 2019 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2017.**

#### **ANNO 2017**

E' prevista la possibilità di assumere n. 2 unità di personale, una con profilo tecnico, ed una con profilo amministrativo, entrambe di categoria D, con contratto a tempo determinato della durata di anni 1, eventualmente prorogabile, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità stabilite dalla L. 229/2016, così come disposto dall'ordinanza n.1 del 20/12/2016 del vice commissario per la ricostruzione C. Marini. Le risorse necessarie alla suddetta assunzione dovranno essere attinte dai fondi stanziati con decreto per tale scopo.

E' prevista la possibilità di conferire n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, uno con profilo tecnico ed uno con profilo amministrativo, aventi durata non superiore al 31.12.2017, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità stabilite dalla L. 229 del 15.12.2016, precisando che le risorse necessarie per far fronte alle suddette assunzione dovranno essere attinte dai fondi stanziati dallo stesso decreto, soltanto ove vengano espressamente autorizzate dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione o da altro organismo



delegato

;

Non sono previste ulteriori assunzioni ad eccezione della copertura dei posti che si renderanno vacanti per dimissioni, mobilità esterne e collocamento a riposo con diritto a pensione

#### **ANNO 2018**

Qualora consentito dalle disposizioni normative in favore delle popolazioni colpite dal sisma, è prevista la possibilità di prorogare i contratti stipulati nell'anno 2017 o eventualmente assumere n. 2 unità di personale, una con profilo tecnico, qualifica Ingegnere, ed una con profilo amministrativo, entrambe di categoria D, con contratto a tempo determinato della durata di anni 1, eventualmente prorogabile, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità stabilite dalla L. 229/2016, così come disposto dall'ordinanza n.1 del 20/12/2016 del vice commissario per la ricostruzione C. Marini. Le risorse necessarie alla suddetta assunzione dovranno essere attinte dai fondi stanziati con decreto per tale scopo.

E' prevista l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato del vincitore del concorso per l'assunzione di n. 1 istruttore tecnico cat. C, espletato nell'anno 2016, come da graduatoria approvata con Determinazione della Responsabile dell'Area Finanziaria n.169 del 27.12.2016 a far data 01.01.2018.

Non sono previste assunzioni ulteriori ad eccezione della copertura dei posti che si renderanno vacanti per dimissioni, mobilità esterne e collocamento a riposo con diritto a pensione.

#### **ANNO 2019**

Non sono previste assunzioni ad eccezione della copertura dei posti che si renderanno vacanti per dimissioni, mobilità esterne e collocamento a riposo con diritto a pensione.

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

F.to Aielli Marika

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE

F.to Aielli Marika

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Isidori Roberta

**IL PRESIDENTE**

F.to BENEDETTI AGNESE

=====

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:  
dal 12-05-17 al 27-05-17, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[ ] Viene comunicata con lettera n. del        alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. 1958 in data 12-05-17, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[ ] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Vallo di Nera, li 12-05-17

F.to RICCI ALESSANDRA

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

**IL FUNZIONARIO REPONSABILE**

Vallo di Nera, li 12-05-17

RICCI ALESSANDRA

=====

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 12-05-17 al 27-05-17.

E' divenuta esecutiva il giorno 06-03-17:

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

**IL FUNZIONARIO RSPONSABILE**

Vallo di Nera, li

RICCI ALESSANDRA